
	<p>Sistema Qualificazione</p> <p>Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione</p> <p>23/09/2010</p>
	<p>Disciplinare</p>	<p>Rev. 0</p>	<p>Pagina 1 di 24</p>


DISCIPLINARE

ED	REV	DATA	OBIETTIVO DELLA REVISIONE
1	0	23/06/2010	Emissione

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p align="right">Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p>Disciplinare</p>	<p>Rev. 0</p>	<p>Pagina 2 di 24</p>


INDICE

1.	ENTE APPALTANTE.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
2.	PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE.....	4
3.	SOGGETTI AMMESSI.....	4
4.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE.....	8
5.	DOCUMENTAZIONE.....	8
6.	IMPRESE RIUNITE, ASSOCIATE E CONSORZI.....	11
6.1.	Imprese riunite, consorzi di concorrenti (lettera d) art. 3) GEIE.....	12
6.2.	Consorti	12
7.	AVVALIMENTO	13
8.	PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE.....	15
8.1.	Esame della Richiesta di Qualificazione	15
8.2.	Determinazione graduatoria.....	15
8.3.	Esito della Procedura	16
8.2.a.	Accoglimento della Richiesta di Qualificazione	16
8.2.b.	Rigetto della Richiesta di Qualificazione	16
9.	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.....	17
9.1.	Invito	17
9.2.	Soggetti ammessi	18
9.3.	Numero minimo di invitati	18
10.	GESTIONE DELL' ALBO.....	19
10.1.	Rotazione	19
10.2.	Castelletto	19
10.3.	Sorveglianza e controllo delle ditte qualificate	19
10.4.	Verifica della permanenza dei requisiti	20

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 3 di 24</p>

10.5.	Attribuzione dei coefficienti di svalutazione e figure preposte al controllo	20
10.6.	Sospensione e azzeramento punteggio.....	21
10.7.	Validità dell' iscrizione all' Albo e durata.....	21
10.8.	.Verifica annuale dei requisiti.....	22
10.9.	Decadenza dell' iscrizione all' Albo.....	22
11.	DISPOSIZIONI FINALI E CORRETTIVE.....	23
11.1.	Modifiche e revisioni.....	23
11.2.	Interpretazione e comunicazioni	23
11.3.	Trattamento dei dati	23

1.

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione</p> <p align="center">23/09/2010</p>
	<p>Disciplinare</p>	<p>Rev. 0</p>	<p>Pagina 4 di 24</p>

ENTE APPALTANTE

PUBLIACQUA S.P.A. – Via Villamagna 90/C – 50126 FIRENZE FI – tel. 055/6862534 – fax 055/6868478 – URL www.publiacqua.it

2. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Publiacqua S.p.A., in conformità alle previsioni di cui all' art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Gare, intende istituire un “ Sistema di Qualificazione” , al fine di formare elenchi di imprese esecutori di lavori pubblici ed in possesso di specifici requisito morali, economici e tecnici stabiliti dal presente disciplinare.

In ogni momento del periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione, le imprese, potranno fare richiesta di iscrizione all' Albo inoltrando la propria Richiesta di Qualificazione e tutta la documentazione a corredo.


L' Albo è costituito da un elenco di imprese qualificate ordinate con le modalità di cui al successivo punto 8.2.

L' Albo è costituito da specifiche classi, come definite all' articolo 5 del Bando di qualificazione.

3. SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA

Fermi gli ulteriori divieti di legge, **sono ammessi** a presentare domanda di iscrizione al presente sistema di qualificazione i seguenti soggetti:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#);;

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione</p> <p align="center">23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 5 di 24</p>

- f. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- g. gli operatori economici, ai sensi dell' [articolo 3, comma 22](#), stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

i quali:


3.1. NON si trovino nelle seguenti condizioni di ordine generale di cui al punto 7 del bando di qualificazione e precisamente:

- a. Non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L' esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;


- c. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#).

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 6 di 24

dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#);

- d. non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
- e. non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g. non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#);
- k. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- l. di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l' applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317](#) e [629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all' autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' [articolo 4, primo comma,](#)


	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 7 di 24

[della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell' imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all' Autorità di cui all' [articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell' Osservatorio;

- m. non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 3.2. abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#);
 - 3.3. siano iscritte nel registro CCIAA od in analogo registro dello stato di provenienza;
 - 3.4. possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'[articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#) e successive modificazioni e integrazioni.
 - 3.5. siano in possesso della certificazione della qualità aziendale ISO 9000;
 - 3.6. non abbiano avuto nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di qualificazione o abbiano in corso liti/contenziosi con Publiacqua S.p.A. o società collegate.
 - 3.7. Siano in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria previsti dall' art. 8 del bando, in relazione alla/e classe/i a cui richiedono l' iscrizione.
 - 3.8. Siano in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica previsti dall' art. 9 del bando, in relazione alla/e classe/i a cui intendono accedere.
 - 3.9. accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute nel " Codice Etico Appalti Approvvigionamento – Rapporti fornitori di Publiacqua S.p.A." .
 - 3.10. accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute nella " Tabella non conformità" allegata al bando di qualificazione.

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all' unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Le imprese aventi sede in un Paese extracomunitario sono tenute ad applicare totalmente la normativa nazionale e contrattuale, comprensiva dell' obbligo di iscrizione alla Cassa edile. Per le imprese, invece, aventi sede in un Paese della UE l' obbligo di iscrizione alla Cassa edile è richiesto a

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione</p> <p align="center">23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 8 di 24</p>

condizione che l' impresa medesima non sia iscritta nel Paese di origine ad un organismo pubblico o di fonte contrattuale che assicuri gli stessi standards di tutela imposti dalla disciplina contrattuale prevista nel nostro Stato.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda. I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, pena la non ammissione, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo:

Publiacqua S.p.A. – Servizio Appalti – Via Villamagna 90/C – 50126 Firenze.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all' Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito al suddetto indirizzo.

I plichi dovranno recare all' esterno – oltre all' intestazione del mittente ed all' indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:

“ **NON APRIRE** - *Richiesta di Iscrizione al SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIF:n. APP1000783*”

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Qualora, nei casi e dentro i limiti consentiti dal presente disciplinare, la documentazione venga sottoscritta da un procuratore, i concorrenti inseriscono nel plico la procura in originale o in copia autenticata nelle forme di legge.

5. DOCUMENTAZIONE

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione


5.1. Dichiarazioni di cui ai Modelli 1,2 e 3:

Le stesse dovranno essere rese, debitamente sottoscritte, utilizzando preferibilmente i modelli **1** (Richiesta di iscrizione), **2** (Dichiarazione di possesso dei requisiti) e **3** (Casellario Giudiziale), ovvero presentando autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dagli Modelli sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare, e comunque quanto richiesto ai fini della partecipazione alla presente gara dalla normativa vigente, con specifico riferimento al soggetto che rilascia tale dichiarazione.

La presentazione di tali dichiarazioni debitamente sottoscritte e la loro redazione secondo il contenuto prescritto nel presente disciplinare sono richiesti pena la non ammissione.

Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni da rendersi a mezzo dei modelli allegati, le stesse dovranno essere sempre rispettate da parte di tutti i concorrenti anche se stabiliti in altri Stati aderenti all' U.E., rispettando le seguenti prescrizioni:

a. le dichiarazioni relative alla presente procedura devono essere rese secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. [445 del 28.12.2000](#) e s.m.i.

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 9 di 24

b. le dichiarazioni di cui ai Modelli **1** e **2** dovranno essere rese e sottoscritte:

i) dal titolare nel caso di impresa individuale;

ii) dal legale rappresentante, quando si tratti di società, enti cooperativi o consorzi.

E' ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore speciale osservate le formalità con riguardo alla stesura della procura.

In ogni caso la sottoscrizione della dichiarazione di cui ai Modelli **1,2** e **3** da chiunque effettuata, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta).


In sede di verifica delle dichiarazioni le stazioni appaltanti potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

5.2. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con evidenziata la dichiarazione che non risultano a carico della ditta, negli ultimi cinque anni, fallimenti, liquidazione amministrativa coatta, etc., nonché il nulla osta prefettizio ai fini antimafia, in originale o fotocopia autenticata, rilasciato in data non anteriore a mesi 3 (tre) alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

5.3. Certificazione di regolarità contributiva DURC di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni rilasciata in data non anteriore a mesi 3 (tre) dalla data di presentazione della domanda di iscrizione

5.4. Certificazione SOA

I CONCORRENTI RESIDENTI NELLO STATO ITALIANO producono copia autenticata, oppure fotocopia dell' attestato Soa firmato dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale unitamente alla dichiarazione che la fotocopia di cui trattasi è conforme all' originale in possesso dell' impresa ed al documento di identità del firmatario che ha reso detta dichiarazione — ovvero nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate o associate oppure da riunirsi, consorziarsi o da associarsi, più copie autenticate, oppure fotocopie dell' attestato firmate dai titolari/legali rappresentanti/procuratori speciali unitamente alle relative dichiarazioni circa la conformità della fotocopia di cui trattasi all' originale in possesso dell' impresa, ed a copia del documento di identità dei firmatari che hanno reso dette dichiarazioni. Tale attestato dovrà essere in corso di validità rilasciato dalla società di attestazione (Soa) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata.

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 10 di 24

CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL' UNIONE EUROPEA devono dichiarare a pena di esclusione, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Le stazioni appaltanti possono, se del caso, richiedere ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5.5. Certificazione della qualità aziendale ISO 9000


I CONCORRENTI RESIDENTI NELLO STATO ITALIANO producono copia autenticata, oppure fotocopia del Certificato di qualità aziendale ISO 9000 firmato dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale unitamente alla dichiarazione che la fotocopia di cui trattasi è conforme all' originale in possesso dell' impresa e alla copia del documento di identità del firmatario che ha reso detta dichiarazione. Tale attestato dovrà essere in corso di validità.

CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL' UNIONE EUROPEA devono dichiarare a pena di esclusione, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Le stazioni appaltanti possono, se del caso, richiedere ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza

5.6. Certificati di lavori eseguiti attestanti i requisiti minimi di cui ai punti 8.1.b, 8.2.b, 8.3.b, 8.4.b o 8.5.b del bando di gara, in relazione alla classe massima di iscrizione richiesta.

5.7. Elenco dettagliato del personale dipendente (nominativo, qualifica, data assunzione, tipologia del contratto di assunzione (es. tempo determinato, indeterminato, collaborazione...)) attestante i requisiti minimi di cui ai punti 9.1.b, 9.2.b o 9.3.b del bando in relazione alla classe massima di iscrizione richiesta.

5.8. Dichiarazione di avere nel proprio organico (risultante dell' elenco di cui al precedente punto) almeno uno (1) operatore munito di patentino di qualifica rilasciato da enti accreditati per la

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 11 di 24</p>

realizzazione di saldature su acciaio e per saldature ad arco con elettrodi rivestiti. Qualora il suddetto operatore non sia dipendente dell' impresa dovranno essere indicate le generalità, P.I e/o C.F. dell' operatore designato. In ogni caso dovrà essere comunque allegata copia autenticata del patentino rilasciato all' operatore indicato.

5.9. Elenco attrezzature possedute con l' indicazione dei riferimenti identificativi delle stesse (targa, teleio....) attestante i requisiti minimi di cui ai punti 9.1.b, 9.2.b o 9.3.b del bando di qualificazione in relazione alla classe massima di iscrizione richiesta

5.10. dichiarazione attestante il numero e la tipologia di infortuni sul lavoro negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, relativa a personale dipendente dell' Impresa;

5.11. Referenze Bancarie relative alla classe massima di iscrizione richiesta.

5.12. " CODICE ETICO Appalti e Approvigionamenti- RAPPORTI FORNITORI" debitamente sottoscritto per accettazione.

5.13. " Tabella non conformità" debitamente sottoscritto per accettazione.

5.14. Qualora ci si avvalga dell' avvalimento, MODELLO 5 debitamente compilato nei modi previsti dal presente disciplinare.;

5.15. Qualora si richieda l' iscrizione in Associazione Temporanea di Impresa/Consorzio/GEIE da costituire, Modello 4 debitamente compilato nei modi previsti dal presente disciplinare

5.16. Qualora possedute, eventuali altre certificazioni di Sicurezza (serie OHSAS 18001, ecc.) e/o Ambientali (serie ISO 14001 e o EMAS, ecc.) valutabili ai fini dell' attribuzione delle precedenze.

Il possesso di tali certificazioni comporterà le precedenze nella determinazione della graduatoria di cui all' articolo 8.2 del presente disciplinare.


6. IMPRESE RIUNITE, ASSOCIATE E CONSORZI

Le imprese riunite, associate o consorziate dovranno essere costituite secondo le disposizioni di cui all' art. 37 e seguenti del D.lgs 163/2006.

Il richiedente può presentare richiesta di Qualificazione sia come impresa individuale sia come componente di soggetto riunito.

Non è possibile presentare richiesta di Qualificazione in qualità di componente di più soggetti riuniti.

Qualora il richiedente, qualificato come impresa singola, intenda riunirsi dovrà presentare una nuova richiesta di Qualificazione in qualità di soggetto riunito. Resta intesa che anche in tal caso sarà mantenuta la qualificazione in qualità di impresa singola.

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 12 di 24</p>

I soggetti riuniti di cui ai punti b) c) d) dell' articolo 3 devono essere già costituiti all' atto della presentazione della richiesta di Qualificazione. I soggetti riuniti e le imprese singole che lo costituiscono potranno essere iscritte nel medesimo albo.

Qualora dall' elenco estratto risultino da invitare alla medesima gara i soggetti di cui alle lettere c) e) f) del dell' articolo 3 e i soggetti singolarmente qualificati, sono esclusi dalla procedura le singole consorziate, i membri del gruppo o del raggruppamento.

Non sarà consentita la partecipazione alla medesima procedura dell' impresa come singola e come componente del consorzio. All' atto della presentazione dell' offerta, i consorzi di cui alle lettere b) e d) dell' articolo 3, dovranno indicare le singole consorziate per le quali partecipano **alla singola procedura negoziata**. Nel caso in cui il designato sia stato invitato anche come impresa singola è rimessa ai soggetti invitati la scelta del partecipante. La mancata partecipazione alla gara dell' impresa singola o del consorzio a vantaggio del partecipante non determinerà la decurtazione del punteggio iniziale. A tal fine dovrà essere comunicata mezzo fax l' impossibilità alla partecipazione.

6.1. Imprese riunite, consorzi di concorrenti (lettera d) art. 3) GEIE

Per i soggetti riuniti di cui al presente punto, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti in relazione alla classe di iscrizione e indicati all' art. 8 e 9 del bando di qualificazione, purchè frazionabili, devono essere posseduti da un impresa riunita o consorziata nella misura minima del 40% di quanto richiesto al singolo concorrente. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle altre imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

In ogni caso i requisiti posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti all' impresa singola.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutte le imprese componenti il soggetto riunito.


E' fatto altresì divieto di includere nel soggetto riunito imprese cooptate ai sensi dell' art. 95 comma 4 D.P.R. 554/99.

E' vietata ogni modifica alla composizione dell' associazione o consorzio di concorrenti, rispetto a quella indicate nella Richiesta di Qualificazione.

Nel caso intervengano modifiche, la qualificazione del soggetto sarà sospesa. Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la nuova organizzazione, e in caso di mancanza dei requisiti richiesti, di sospendere il soggetto dall' Albo.

6.2. Consorzi

Ai fini della qualificazione, i requisiti di carattere generale e la certificazione SOA devono essere posseduti dal consorzio.

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 13 di 24

Qualora non posseduti direttamente dal consorzio i requisiti relativi ai punti 8 e 9 sono altresì computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Il consorzio di cui alla lettere b) e d) dell' art. 3 dovrà pertanto designare l' impresa/e esecutrice/i del lavoro. In tal caso imprese designate dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e autocertificarli mediante compilazione di Modelli 2 e 3.

Ferme e confermate le prescrizioni sopra indicate si precisa che a pena di esclusione:


- * nel caso di A.T.I. o consorzi già costituiti, il Modello 1 (ovvero autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dall' modello sopraccitato ed accluso al presente Disciplinare) potrà essere presentato sottoscritto della sola mandataria/capogruppo o consorzio a mezzo del proprio titolare, legale rappresentante o da un procuratore speciale rispettando i criteri formali relativi alla sottoscrizione ed alla redazione della procura indicati nel presente disciplinare.
- * In caso di A.T.I. non ancora costituiti il citato Modello 1 (ovvero presentando autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare) dovrà essere sottoscritto da ciascuna delle imprese che intendono costituire l' A.T.I. per mezzo dei propri rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori speciali rispettando i criteri formali relativi alla sottoscrizione ed alla redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare;
- * In caso A.T.I. non ancora costituiti dovrà essere altresì presentato il modello 4;
- * le dichiarazioni di cui al Modello 2, nonché la sottoscrizione del “ **CODICE ETICO – RAPPORTI FORNITORI**” e della “ **Tabella Non Conformità**” dovranno essere rese, sia nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE già costituiti che di A.T.I./consorzio/GEIE da costituire, da ognuna delle imprese partecipanti e sottoscritti dai rispettivi titolari/legali rappresentanti, ovvero da un procuratore rispettando i criteri formali per la sottoscrizione e la redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare.

Inoltre si precisa che in relazione al Modello 3, lo stesso dovrà essere presentato da tutti i soggetti indicati al punto 3 del Modello 2 in relazione a tutte le imprese.

In ogni caso la(e) sottoscrizione(i) della dichiarazione di cui ai Modelli, da chiunque effettuata(e), dovrà(anno) essere, accompagnata(e) da copia(e) fotostatica(he) non autenticata(e) di un documento di identità in corso di validità (una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta).

7. AVVALIMENTO

Saranno ammessi alla presente procedura di qualificazione anche concorrenti che al fine di soddisfare

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 14 di 24</p>

il possesso dei requisiti di carattere tecnico, di cui al punto 9 del bando di qualificazione, intendano avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

Al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare, oltre a quanto richiesto nei precedenti punti:

1. una sua dichiarazione verificabile, attestante l' avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell' impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta da parte dell' impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest' ultima dei requisiti di ordine generali;
3. una dichiarazione sottoscritta dall' impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del sistema di qualificazione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l' impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell' appalto.
5. Nel caso di avvalimento nei confronti di un' impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto l' impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla vigente normativa antimafia.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando preferibilmente l' **Modello 5** (ovvero presentando autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dal Modello sopraccitato ed accluso al presente Disciplinare), sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti o procuratori speciali.

L' impresa ausiliaria dovrà inoltre presentare il modello 3 debitamente compilato come previsto dal presente disciplinare.


Il concorrente e l' impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Qualora l' impresa ausiliaria sia qualificata anche come impresa singola ed entrambe possano essere invitate alla medesima procedura negoziata verrà esclusa l' impresa ausiliaria singolarmente qualificata.

La stazione appaltante provvederà a trasmettere all' Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento,

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 15 di 24

indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

8. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

8.1. Esame della Richiesta di Qualificazione

La procedura di verifica delle richieste di Qualificazione presentate sarà espletata con cadenza mensile nei primi sei mesi di vigenza del bando, e successivamente con cadenza trimestrale a cura della commissione permanente idoneamente nominata ai sensi del Regolamento Gare, che svolgerà l'attività istruttoria necessaria per l'esame della documentazione presentata.

La Commissione provvederà alla prima verifica della richieste di qualificazione pervenute decorsi 30 giorni dalla data di invio del bando di qualificazione alla GUCE.

Le Richieste di Qualificazione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo con cui sono pervenute. Farà fede la data ed il numero di protocollo aziendale apposto dall'Ufficio Protocollo di Publiacqua S.p.A.

Si sottolinea che qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni, ai fini della verifica della richiesta e dell'iscrizione all'albo, farà fede il numero di protocollo attribuito all'ultima comunicazione necessaria.

Publiacqua S.p.A., nel caso in cui si ravvisino carenze nel possesso dei requisiti di carattere economico finanziario o tecnico, rispetto alla classe di iscrizione richiesta, potrà accogliere parzialmente la Richiesta di Qualificazione, attribuendo classi inferiori a quelle richieste. In tal caso la Qualificazione sarà formalizzata da una comunicazione motivata della decisione. L'impresa ha la facoltà, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, di fornire l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti giudicati carenti. L'eventuale attribuzione della nuova Classe avverrà al primo aggiornamento utile del Sistema di qualificazione


Il Servizio Appalti di Publiacqua S.p.A. provvederà alla formazione e alla gestione dell'Albo, in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare, sulla base dei verbali redatti dalla commissione e debitamente approvati dalla società.

8.2. Determinazione graduatoria

Indipendentemente dalla Classe in cui l'impresa viene qualificata, le sarà attribuito un punteggio generale, complessivo ed iniziale di 100 punti. Tale punteggio potrà essere diminuito, in base ai coefficienti di svalutazione di cui alla Tabella non conformità.

Verrà stilata una graduatoria relativa ad ogni classe di importo.

Le imprese qualificate per la classe superiore saranno inserite nelle classi inferiori qualora lo

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 16 di 24</p>

abbiano esplicitamente indicato nel Modello 1.

Nella prima stesura delle graduatorie saranno conteggiate le seguenti precedenze:

- ♦ Possesso della certificazione ambientale (serie ISO 14001 e o EMAS, ecc.);
- ♦ Possesso della certificazione di sicurezza (serie OHSAS 18001, ecc.)
- ♦ Possesso della sede all' interno del territorio di Publiacqua S.p.A.;

A parità di numero di “ precedenza/e conseguita/e” si provvederà all' assegnazione della posizione in graduatoria secondo l' ordine di arrivo della richiesta in base alla data ed al numero del protocollo assegnato.

Negli aggiornamenti periodici di cui al punto 8.1 la graduatoria verrà rideterminata con i medesimi principi della prima stesura, limitatamente ai nuovi iscritti.

Nell' ambito della verifica annuale dei requisiti di cui all' articolo 10.8 del presente disciplinare, la graduatoria sarà rideterminata osservando le seguenti regole:

1. Punteggio posseduto;
2. Precedenze possedute;
3. Data dell' ultimo invito ovvero qualora mai invitata data della presentazione della richiesta di qualificazione.

Nella gestione ordinaria dell' albo la graduatoria sarà rideterminata ogni qualvolta intervenga mutamento nella condizione soggettiva dell' iscritto, ogni qualvolta venga riscontrata una non conformità che comporti la penalizzazione dell' iscritto, e tutte le volte in cui l' attivazione del procedimento di affidamento inneschi il meccanismo di rotazione.

8.3. Esito della Procedura

8.3.a. Accoglimento della Richiesta di Qualificazione


In caso di valutazione positiva della Richiesta di Qualificazione, S.p.A. provvede all' inserimento dell' impresa nell' Albo.

La Qualificazione è efficace dalla data della notifica dell' iscrizione all' Albo, in cui saranno altresì riportate la/e classe/i di iscrizione.

Le imprese iscritte nell' Albo saranno invitate a partecipare alle procedure negoziate finalizzate all' affidamento dei lavori con le modalità indicate nel Regolamento Gare.

8.3.b. Rigetto della Richiesta di Qualificazione

Qualora in sede di verifica della Richiesta di Qualificazione l' Impresa risulti priva dei

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 17 di 24

requisiti richiesti dal presente disciplinare, la Richiesta verrà respinta.

Sarà data all' interessato idonea comunicazione con le motivazioni del rigetto della Richiesta presentata.

Il rigetto della Richiesta di Qualificazione non precluderà comunque la facoltà di presentare una nuova Richiesta di qualificazione qualora addivenuto in possesso dei requisiti richiesti.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

9.1. Invito

Al fine dell' assegnazione di appalti ricadenti nell' ambito oggettivo del presente sistema di qualificazione Publiacqua S.p.A. provvederà ad invitare a negoziare le ditte qualificate in relazione alla Classe dell' importo del lavoro da affidare.

Si precisa che potranno essere indette gare solo ove esista un numero minimo di imprese regolarmente iscritte al Sistema di Qualificazione per la tipologia e la classe di riferimento così come definito al successivo punto 9.3. In tal numero non saranno conteggiate le imprese che al momento dell' indizione della gara, abbiano raggiunto la soglia prevista dal Castelletto, così come definito all' articolo 10.2 e quelli che risultino sospesi.

La lettera d' invito alla negoziazione conterrà tutte le informazioni specifiche del lavoro da affidare e tutte le prescrizioni necessarie ai fini della formulazione dell' offerta e gli adempimenti contrattuali connessi all' aggiudicazione dell' appalto.


La lettera d' invito potrà altresì disporre il divieto di subappalto alle imprese partecipanti alla procedura di gara secondo quanto previsto all' art. 33 del Regolamento Gare.

Le ditte invitate a negoziare saranno tenute a prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell' importo posto a base d' asta, con le modalità specificate nell' invito.

L' aggiudicazione della gara sarà determinata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara fra le offerte ammesse, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento Gare

Publiacqua S.p.A. in sede di aggiudicazione si riserva:

- * ai sensi dell' art. 140 D.Lgs 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell' originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già espone in sede di offerta;
- * di non procedere all' aggiudicazione dei lavori nel caso in cui i ribassi offerti non risultino " congrui" o, comunque, qualora esistano ragioni di pubblico interesse, valutate discrezionalmente dalla Società, che inducano a non provvedere all' aggiudicazione,

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 18 di 24

permanendo alla Società, la facoltà di addivenire ad intese con il miglior offerente per la determinazione di un migliore ribasso o di migliori condizioni della trattativa;

- * di provvedere, ai sensi dell' art. 86 del D.Lgs 163/2006, a valutare che l' offerta presentata sia adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Qualora da tale verifica emerga che l' offerta non garantisca le condizioni previste dalla contrattazione collettiva di riferimento la stessa verrà esclusa.
- * Di procedere nel caso di offerte uguali mediante sorteggio;
- * di non ammettere offerte in aumento o condizionate;

L' aggiudicatario sarà tenuto a presentare il deposito cauzionale definitivo, le polizze assicurative RCT e RCO e quanto verrà richiesto ai sensi del capitolato e della lettera d' invito.

9.2. Soggetti ammessi alle gare

Alle gare potranno essere invitate le imprese qualificate la cui domanda sia stata regolarmente accolta nell' aggiornamento precedente la data dell' invito. A tal proposito farà fede la data della notifica di Iscrizione trasmessa all' impresa.

I soggetti qualificati saranno invitati alle gare indette nel periodo di validità del sistema di qualificazione.


9.3. Numero minimo di invitati

L' aggiudicazione mediante il ricorso all' albo dei fornitori qualificati applicherà il sistema della procedura negoziata tra un numero di imprese così articolato:

- * Per appalti di valore sino o pari ad € . 150.000,00 invitando almeno 5 ditte;
- * Per appalti di valore compreso tra € . 150.000,00 e sino ad € . 1.500.000,00 invitando un numero di ditte non inferiori a 10;
- * Per appalti di valore compreso tra € .1.500.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria invitando un numero di ditte non inferiore a 15

E' consentito, derogare ai numeri minimi delle imprese da interpellare in tutte le ipotesi, da motivare caso per caso, in cui vi siano oggettive ragioni di urgenza determinata da eventi imprevisi ed imprevedibili quali, esemplificativamente, ragioni riferibili al rispetto della normativa in materia di sicurezza, ragioni di necessità discendenti dall' esigenza di portare a termine lavori rimasti incompiuti e non deferibili o situazioni di emergenza, mancanza del numero minimo di ditte da invitare per la specifica tipologia di lavori.

In questo ultimo caso sarà il Direttore Amministrativo, di volta in volta, a stabilire se il minor numero di ditte presenti, garantisca il rispetto dei principi vigenti in materia di gare (concorrenza-

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 19 di 24</p>

economicità - trasparenza) o se invece sia opportuno ricorrere alla procedura ordinaria di gara, mediante pubblicazione di idoneo bando di gara

Si potrà in ogni caso, in presenza dei presupposti di cui al Regolamento Gare, ricorrere alla procedura ordinaria di cui al citato Regolamento.

10. GESTIONE DELL' ALBO

10.1. Rotazione

Qualora il numero delle ditte qualificate sia superiore a quello che sia necessario invitare, si provvederà a selezionare le ditte da invitare garantendo la turnazione degli inviti in modo che a tutte sia nel tempo garantito pari accesso alle procedure di gara. L' elenco delle ditte da invitare verrà approvato dal Direttore Amministrativo.

Nel caso in cui dall' estrazione dell' elenco risultino imprese tra loro collegate verrà invitata l' impresa che precede le altre in graduatoria. Le altre imprese verranno invitate a successive procedure negoziate nel rispetto della graduatoria.

Le ditte invitate a negoziare, saranno ruotate infondo alla graduatoria di appartenenza.

Di tale turnazione, per motivi di trasparenza, sarà tenuta nota nell' albo.

10.2. Castelletto


Nell' ambito degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema di Qualificazione l' impresa iscritta, a prescindere dalla classe d' importo nell quale è iscritta, non potrà aggiudicarsi, nell' arco temporale di un anno, un importo di lavori complessivo superiore al doppio dell' importo della classe massima posseduta (importo massimo di lavori assumibile, c.d. " CASTELLETTO") e, in ogni caso, potrà aggiudicarsi un numero massimo di 3 contratti.

Pertanto, l' invito alla singola gara sarà inoltrato solo qualora l' impresa non abbia ancora raggiunto l' importo massimo di lavori assumibile, determinato in base alla classe maggiore di importo alla quale è iscritta e, in ogni caso, a condizione che la stessa si sia aggiudicata meno di tre gare.

L' arco temporale è " scorrevole" , ed è riferito all' anno solare antecedente alla data dell' indizione della singola gara (es: se l' invito alla gara è inoltrato il giorno 1 ottobre 2010, l' anno solare antecedente sarà quello che va dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2009).

Le previsioni del presente articolo sono riferibili sia all' impresa singolarmente considerata che come facente parte di un raggruppamento e o consorzio.

10.3. Sorveglianza e controllo delle ditte qualificate

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 20 di 24</p>

La sorveglianza viene effettuata sulle Ditte qualificate ed ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica che amministrativa.

Qualora una Ditta commettesse una inefficienza particolarmente grave di cui alla Tabella non conformità, il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Servizio lo segnalerà al Servizio Appalti, che predisporrà l'istruttoria da sottoporre al Direttore Amministrativo, per l'applicazione della relativa sanzione.

10.4. Verifica della permanenza dei requisiti

Publiacqua S.p.A. provvede a controllare, nei confronti degli iscritti al Sistema di Qualificazione, la permanenza dei requisiti previsti dal presente disciplinare. In particolar modo saranno eseguiti i seguenti controlli:


- a. Accertamento delle non conformità e adeguamento della graduatoria;
- b. verifica dell'Attestazione SOA all'atto della formazione dell'elenco degli Operatori da invitare ad ogni singola procedura di affidamento;
- c. verifica di tutti i requisiti in caso di aggiudicazione della procedura di affidamento e quindi in fase di stipula del contratto di appalto;
- d. eventuale verifica a campione degli altri partecipanti;
- e. verifica annuale della permanenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 10.8 del presente disciplinare.

10.5. Attribuzione dei coefficienti di svalutazione e figure preposte al controllo

Qualora nel corso dell'esecuzione degli affidamenti, anche preesistenti all'istituzione del presente sistema, si dovesse riscontrare inadempimenti o inefficienze si provvederà ad applicare una svalutazione del punteggio inizialmente stabilito (100 punti) con le modalità stabilite nel Regolamento Gare e indicate nella tabella non conformità allegata al presente disciplinare e sottoscritta dagli interessati all'atto della richiesta di iscrizione.

L'analisi avverrà sulla base della seguente procedura:

- a. Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Servizio segnala le inefficienze lavorative riscontrate in sede di esecuzione dell'appalto evidenziando i coefficienti di svalutazione da applicare;
- b. Il Servizio Appalti segnala le non conformità riscontrate nei singoli appalti, evidenziando i coefficienti di svalutazione da applicare;
- c. Il Direttore Amministrativo applica alla Ditta i punteggi di svalutazione segnalati ed impartisce

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione 23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 21 di 24</p>

le sospensioni qualora ritenute opportune.

Potranno essere individuate inefficienze ulteriori e diverse, rispetto a quelle codificate nella tabella non conformità, peculiari di alcuni appalti, che verranno espressamente specificate di volta in volta nella lettera d' invito.

10.6. Aggiornamento punteggio, sospensione, e cancellazione dall' Albo

Qualora, dopo l' attribuzione di un coefficiente di svalutazione, il punteggio dell' impresa dovesse risultare uguale o inferiore a zero, questa viene automaticamente sospesa dall' elenco delle Ditte qualificate per un periodo di un anno decorrente dalla data della notifica.

Terminato il periodo di sospensione, la ditta è reinserita nel Sistema di qualificazione con un punteggio pari a 50 (cinquanta) punti.

Indipendentemente dal momento e dalle classi di importo in cui si verificano, qualora il fornitore giungesse alla terza sospensione complessiva, lo stesso viene cancellato come fornitore qualificato di Publiacqua S.p.A.

Decorsi 12 mesi dalla cancellazione, la Ditta potrà fare idonea richiesta di riammissione, che sarà valutata dalla Società.

Ai fornitori che non hanno avuto " non conformità" nell' anno antecedente alla data della revisione annuale di cui all' articolo 10.8 del presente disciplinare, sarà attribuito un punteggio premiante pari a 10 punti, fino al raggiungimento del massimo punteggio pari a 100.


10.7. Durata dell' iscrizione all' Albo e rinnovo della stessa

Il presente sistema di qualificazione ha durata indeterminata ai sensi dell' Articolo 10.3 del Bando.

La durata della qualificazione delle imprese iscritte ha durata triennale, decorrente dalla data di accoglimento della richiesta di qualificazione ai sensi dell' articolo 8.3 del presente disciplinare, sempre che nel suddetto periodo permangano le condizioni di accesso di cui all' articolo 3 del disciplinare stesso.

Decorso il triennio i soggetti qualificati possono presentare istanza per il rinnovo della qualificazione. A tal fine trasmettono, **almeno 3 mesi prima della scadenza della validità della propria qualificazione**, con le stesse modalità di cui all' articolo 4 del presente disciplinare, apposita istanza di rinnovo con le medesime disposizioni che disciplinano la prima qualificazione al presente sistema.

Qualora l' istanza di rinnovo non pervenga nei termini di cui sopra, l' esito positivo del procedimento di rinnovo potrebbe decorrere da una data successiva a quella della scadenza, determinando per l' impresa un periodo di non qualificazione (potrebbe essere non assicurata la continuità della qualificazione dell' impresa interessata).

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione</p> <p align="center">23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 22 di 24</p>

Qualora alla scadenza del proprio periodo di qualificazione l' impresa non abbia presentato istanza per il rinnovo, la stessa si intenderà automaticamente cancellata degli Albi.

10.8. .Verifica annuale dei requisiti

Le Imprese iscritte al Sistema di Qualificazione sono comunque sottoposte a verifica annuale, prevista al 30 ottobre di ciascun anno, della permanenza dei requisiti di cui all' articolo 3 del presente disciplinare.

Pertanto **è onere degli iscritti, far pervenire, entro il mese precedente alla suddetta scadenza annuale** la seguente documentazione aggiornata:

- a. Modelli 2 e 3 aggiornati
- b. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, in data non anteriore a mesi 3 (tre) alla data di presentazione della documentazione;
- c. certificazione di regolarità contributiva DURC in corso di validità
- d. Certificazione SOA
- e. Certificazione della qualità aziendale ISO 9000
- f. Aggiornamento elenco dipendenti
- g. Aggiornamento elenco attrezzature
- h. Aggiornamento elenco infortuni;
- i. Eventuali certificazioni possedute di Sicurezza (serie OHSAS 18001, ecc.) o Ambientali (serie ISO 14001 e o EMAS, ecc.)


Qualora le imprese non ottemperino agli obblighi previsti nei modi e nei termini previsti dal presente articolo sarà disposta la cancellazione come previsto applicate dalla Tabella non conformità

Si precisa che tale revisione comporterà la rideterminazione della graduatoria ai sensi dell' Articolo 8.2 del presente disciplinare.

Publiacqua S.p.A. verificherà la documentazione pervenuta dando comunicazione esclusivamente alle imprese che risultano non essere più in possesso dei requisiti iscrizione, ovvero che richiedano iscrizione in classi superiori.

Publiacqua S.p.A. si riserva comunque la facoltà di richiedere in qualsiasi momento nel periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione, l' invio della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all' art. 3 del presente disciplinare.

10.9. Decadenza dell' iscrizione all' Albo

	Sistema Qualificazione Rif. n. APP1000783		Data Pubblicazione 23/09/2010
	Disciplinare	Rev. 0	Pagina 23 di 24

Qualora, a seguito dei controlli effettuati da Publiacqua S.p.A., emerga la non veridicità delle dichiarazioni prodotte in merito ai requisiti richiesti, l'impresa iscritta, incorrerà, nella cancellazione dai sistemi di qualificazione, nell'esclusione, qualora in corso della singola procedura di gara, alle revoca di eventuali aggiudicazioni, nella risoluzione dei contratti eventualmente stipulati con Publiacqua S.p.A., alla comunicazione all'osservatorio nonché alla punizioni ai sensi del codice penale e ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

11. DISPOSIZIONI FINALI E CORRETTIVE

11.1. Modifiche e revisioni

Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di aggiornare, modificare o revocare il presente sistema di qualificazione in qualunque momento dandone notizia mediante appositi avvisi pubblicati ai sensi dell'articolo 223 comma 10 D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Eventuali modifiche saranno altresì comunicate tempestivamente a tutte le imprese qualificande e qualificate.

Ai sensi del predetto articolo del Codice, Publiacqua S.p.A. pubblicherà annualmente avviso relativo all'esistenza del presente Sistema di Qualificazione.

11.2. Interpretazione e comunicazioni

L'impresa interessata è responsabile della corretta interpretazione del presente disciplinare, ed è tenuta, in caso di dubbi, a richiedere i dovuti chiarimenti a Publiacqua S.p.A.

Le comunicazioni qualora non diversamente stabilito dal presente disciplinare, avvengono mezzo fax, ovvero mezzo mail presso i recapiti espressamente autorizzati dall'impresa nel modello 2.

In caso di comunicazione, il rapporto di trasmissione del fax, ha efficacia probatoria di data ed orario della comunicazione.


Publiacqua S.p.A. si riserva altresì la facoltà di trasmettere comunicazioni a mezzo raccomandata A.R, previo anticipo a mezzo fax, ovvero mezzo posta certificata.

Tale facoltà è estesa anche agli iscritti all'albo.

11.3. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla qualificazione.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs.

	<p align="center">Sistema Qualificazione</p> <p align="center">Rif. n. APP1000783</p>		<p>Data Pubblicazione</p> <p align="center">23/09/2010</p>
	<p align="center">Disciplinare</p>	<p align="center">Rev. 0</p>	<p align="center">Pagina 24 di 24</p>

196/2003.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall' impresa; in difetto si potrà determinare l' impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione della richiesta di qualificazione.

I dati raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di Publiacqua S.p.A., solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Publiacqua S.p.A.

11.4. Foro Competente.

Per tutte le controversie derivanti dal presente Sistema di Qualificazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.